

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, nella persona del dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al n. [ ] del Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018 e promossa

**da**

[ ] & C. s.a.s., in persona del socio accomandatario e legale rappresentante [ ], rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo [ ] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in [ ], Viale Oberdan n. 674, giusta procura alle liti a margine dell'atto di citazione;

**attore**

**contro**

[ ] **BANCHE** [ ] **SPA**, in persona del Procuratore Speciale munito dei poteri rappresentativi Dott. [ ], giusta procura Notar [ ] di Milano, del 15.6.2017, con sede legale in Bergamo Piazza Vittorio Veneto n. 8, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca D'Andrea,



[ ]  
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio,  
in Ancona, Via San Martino 25, giusta procura  
depositata telematicamente;

**convenuta**

OGGETTO:           CONTRATTI           DI           GARANZIA,  
INEFFICACIA/NULLITA' / ANNULLABILITA' (ARTT. 1398,  
2298, 1394 C.C.)

CONCLUSIONI:

**PER** [ ] **& C. s.a.s.:**  
*"dichiararsi l'invalidità/inefficacia di tutte le  
fideiussioni concesse dall'attrice in favore  
dell'allora Banca [ ] (ora [ ] Banca  
s.p.a.) nell'interesse della [ ] s.r.l.,  
stante l'assenza del relativo potere di  
rappresentanza in capo al socio accomandatario  
che le ha sottoscritte, e/o comunque stante il  
conflitto di interessi, conosciuto e/o conoscibile  
dalla controparte , in cui lo stesso agiva, così  
come meglio spiegato nelle premesse; allo stesso  
modo e per i medesimi motivi, dichiararsi  
l'invalidità/inefficacia delle concessioni di  
ipoteca quale terza datrice effettuate  
dall'attrice in favore della medesima convenuta e  
nell'interesse della [ ] s.r.l., e  
precisamente delle seguenti:*



- Ipoteca del 28/07/2003 concessa con atto  
Notaio dott. Dalmazio Sgolacchia (rep. n.  
174618/26283) (doc. n. 4);
- Ipoteca del 13/09/2006 concessa con atto  
Notaio dott. Dalmazio Sgolacchia (rep. n.  
183186/29863) (doc. n. 5);
- Ipoteca del 17/07/2008 concessa con atto  
Notaio dott. Dalmazio Sgolacchia (rep.  
n.186706/32319) (doc. n. 6);
- Ipoteca del 09/12/2009 concessa con atto  
Notaio dott. Dalmazio Sgolacchia (rep. n.  
18850/33850) (doc. n. 7);

conseguentemente dichiararsi che l'attrice non ha alcun obbligo , né quale fideiussore né quale terza datrice di ipoteca , nei confronti della convenuta;

- Con vittoria di spese e compensi come da parametri di legge".

PER   BANCHE  SPA:

"Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria deduzione:

- in via pregiudiziale dichiarare inammissibile la domanda attorea;
- in via principale rigettarla perché infondata in fatto e in diritto.



[REDACTED]

Con condanna a compensi e spese di lite secondo  
soccumbenza.

Con riserva di formulare domanda ai sensi  
dell'art. 91 e dell'art. 96 c.p.c., già  
accoglibile allo stato degli atti".

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione, ritualmente notificato, la  
società [REDACTED] s.a.s. conveniva in giudizio  
[REDACTED] s.p.a. per sentir  
accertare e/o dichiarare la  
inefficacia/nullità/annullabilità di quattro  
fideiussioni ed ipoteche rilasciate dalla società  
attrice in favore di [REDACTED] (oggi [REDACTED]  
Banca) e nell'interesse della società [REDACTED]  
s.r.l. a garanzia di quattro mutui a quest'ultima  
concessi;  
rappresentava, in particolare, che la società  
attrice, con unico socio accomandatario [REDACTED]  
[REDACTED] a partire dal 1995, si era sempre  
occupata, in via esclusiva, di compravendita e  
gestione di beni immobili, sebbene dagli atti  
sociali e dai Registri risultasse, quale ulteriore  
oggetto sociale, "produzione per conto proprio e  
per conto di terzi di articoli di abbigliamento"  
(doc. 1);



[REDACTED]

rilevava l'esistenza di un "gruppo orizzontale di società" tra la società attrice e altra società, [REDACTED] S.r.l., posta in liquidazione nel 2010, e cancellata dal Registro delle Imprese nel 2015, che aveva la medesima compagine sociale (con socio di maggioranza, [REDACTED]), e come oggetto sociale l'attività di produzione e vendita di capi di abbigliamento (doc. 2);

sosteneva, tuttavia, lo svolgimento, da parte della società attrice, della propria attività in maniera autonoma ed indipendente dalla [REDACTED] s.r.l.;

rilevava che, sin dalla seconda metà degli anni 90, [REDACTED], quale socio di maggioranza della [REDACTED] s.a.s., rilasciava, in nome e per conto della stessa, una serie di garanzie fideiussorie a Banca [REDACTED]. (oggi [REDACTED] Banca) in relazione alle esposizioni debitorie della [REDACTED]., costituendosi, altresì, terza datrice di ipoteca (doc. 3,4,5 e 6);

osservava che, a fronte delle garanzie rilasciate, la società attrice non riceveva nulla in cambio né tantomeno alcun beneficio connesso all'andamento economico-finanziario della [REDACTED] sosteneva, in primo luogo la nullità ed inefficacia delle garanzie, sia fideiussorie che ipotecarie, prestate da [REDACTED] per difetto di rappresentanza;



[REDACTED]

in particolare, rilevava che [REDACTED], in qualità di legale rappresentante della società, non poteva compiere gli atti eccedenti rispetto all'oggetto sociale, ai sensi degli artt. 2315 c.c. e 2298 c.c.;

in particolare, osservava che il rilascio di garanzie nell'interesse di terzi non rientrava nell'oggetto sociale di [REDACTED]., né la stessa in tal modo soddisfaceva alcun interesse, neppure indiretto, configurandosi, se del caso, l'esclusiva soddisfazione degli interessi dei soci (data la coincidenza della compagine sociale delle due società);

in via subordinata, chiedeva, l'annullamento ex art. 1394 c.c. delle suddette garanzie, data la sussistenza di un conflitto di interessi del rappresentante, atteso che [REDACTED] era legale rappresentante di [REDACTED] s.a.s. e al contempo socio di maggioranza della beneficiaria [REDACTED] s.r.l.;

sosteneva, inoltre, la piena consapevolezza di Banca [REDACTED], dell'estraneità delle garanzie concesse rispetto all'oggetto sociale dell'attrice, nonché del conflitto di interessi facente capo ad [REDACTED].

Si costituiva in giudizio [REDACTED] Banche [REDACTED] spa, quale successore universale per incorporazione di [REDACTED], la quale



[REDACTED]

contestava tutto quanto *ex adverso* asserito,  
dedotto e richiesto;

preliminarmente, [REDACTED] eccepiva [REDACTED] la  
nullità/inammissibilità della domanda, data  
l'estrema genericità e indeterminatezza della  
stessa;

nel merito, si opponeva, in primo luogo, alla  
domanda di nullità, rilevando che l'oggetto  
sociale principale della società attrice,  
risultante dal registro delle imprese, consisteva  
nella *"produzione per conto proprio e per conto  
terzi di articoli di abbigliamento, vestiario e  
accessori di abbigliamento..."*, non nella  
compravendita di beni immobili;

aggiungeva, inoltre, che erano da ritenersi  
comprese nell'ambito di tale oggetto sociale le  
attività accessorie, quali la prestazione di  
garanzie in favore e nell'ambito delle società  
infra-gruppo;

rilevava, in particolare, l'esistenza di un gruppo  
orizzontale tra la società attrice e [REDACTED]  
s.r.l., come pure riconosciuto dalla medesima  
parte attrice;

individuava i seguenti indici dell'esistenza di un  
gruppo societario:

- a) identità di compagine sociale;
- b) identità di oggetto sociale "principale";



[REDACTED]

c) direzione unitaria" delle stesse", elemento principale secondo Cass. 21250/2010 per l'individuazione di un gruppo di società ([REDACTED], socio accomandatario e amministratore di [REDACTED] s.a.s., è anche amministratore unico di [REDACTED] s.r.l.);

d) sussistenza di rapporti economici e giuridici continuativi, in modo tale che il perseguimento dei benefici economici dell'una società, producevano allo stesso tempo utilità e vantaggi economici in favore dell'altra, nell'ambito di un'unitaria individuazione del beneficio di impresa, riferito al gruppo;

sosteneva, pertanto, che l'oggetto sociale andasse individuato tenendo conto della complessiva attività del gruppo;

quanto alla domanda di annullamento per conflitto di interessi, eccepiva la prescrizione ex art. 1442 c.c., essendo stata l'azione proposta in data 12.06.2018, ed essendo pertanto decorsi più di cinque anni dalla conclusione dei suddetti contratti;

eccepiva inoltre la nullità/inammissibilità della domanda, per non essere il soggetto che ha proposto la domanda titolare del diritto controverso;



[REDACTED]

rilevava inoltre che, in sede di assemblea del 23 luglio 2003 della società [REDACTED] s.a.s, erano stati evidenziati i benefici che la garanzia ipotecaria e fideiussoria in relazione al mutuo di imminente stipula avrebbe potuto apportare: in particolare, la concessione delle garanzie avrebbe permesso alla [REDACTED] Spa, che conduceva in locazione immobili di [REDACTED] S.a.s., di disporre della necessaria liquidità per migliorare la struttura finanziaria aziendale ed ottenere un maggiore beneficio economico, e ciò avrebbe portato un indiretto beneficio anche alla locatrice [REDACTED] S.a.s.;

sosteneva, pertanto, la sussistenza di un interesse della [REDACTED] s.a.s. alla concessione delle garanzie;

rilevava comunque, la mancata conoscenza, da parte della Banca, dell'asserito conflitto di interessi di [REDACTED] al momento della concessione di siffatte garanzie;

aggiungeva, inoltre, che, nel corso della predetta assemblea, il socio accomandante [REDACTED] [REDACTED] aveva affermato di non avere nulla da eccepire;

sosteneva, pertanto, l'avvenuta ratifica del contratto ai sensi dell'art. 1399 c.c, data l'esistenza di un'autorizzazione preventiva alla



[REDACTED]

concessione della garanzia (Cass. 1.12.2016 n. 24547);

rilevava, inoltre, l'intervenuta convalida delle fideiussioni, ai sensi dell'art. 1444 c.c., avendo la società attrice dato volontaria esecuzione ad esse, mediante i negozi modificativi del 18.12.2012, pur essendo a conoscenza del profilo di annullabilità.

La causa veniva istruita tramite produzione documentale.

All'udienza del 26.5.2020 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione di trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica.

\*\*\*

La domanda attorea è infondata e va pertanto rigettata.

La società attrice agisce per ottenere dichiarazione di nullità e/o annullamento delle garanzie personali e reali rilasciate in favore di Banca [REDACTED] s.p.a. in relazione alle esposizioni debitorie della società [REDACTED] s.r.l.

Sostiene, in particolare, di non essere obbligata dalle suddette garanzie, deducendo:

a) la nullità e/o inefficacia delle stesse ex artt. 1398 e 2298 c.c., per essere tali



[REDACTED]

garanzie estranee all'oggetto sociale, difettando  
perciò il potere rappresentativo del socio  
accomandatario, [REDACTED]

b) l'annullabilità delle stesse ex art.  
1394 c.c., per essere state rilasciate dal socio  
accomandatario, [REDACTED], in conflitto di  
interessi con la società (essendo lo stesso, al  
contempo, amministratore unico della società  
beneficiaria, [REDACTED] s.r.l.).

Va preliminarmente disattesa l'eccezione di  
inammissibilità/nullità della domanda formulata da  
parte convenuta, avendo parte attrice chiaramente  
indicato, nell'atto introduttivo del giudizio, sia  
il *petitum* che la *causa petendi*.

Del pari infondata è l'eccezione relativa  
alla carenza di legittimazione attiva, sostanziale  
e processuale, del legale rappresentante della  
società attrice. Va infatti rilevato che la  
domanda è stata proposta non dal socio  
accomandatario-amministratore in proprio, bensì  
dalla società, sebbene per il tramite del suo  
legale rappresentante.

La domanda formulata dalla società attrice in  
punto di nullità/inefficacia delle garanzie  
prestate da [REDACTED] s.a.s. risulta infondata.

Ai sensi dell'art. 2298 c.c. (norma  
riferita alle società in nome collettivo ma  
applicabile anche alle società in accomandita



[REDACTED]

semplice, in forza della norma di rinvio di cui all'art. 2315 c.c.), "l'amministratore che ha la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale".

Orbene, nella visura di [REDACTED] s.a.s., risulta, quale oggetto sociale principale della stessa, "produzione per conto proprio e per conto terzi di articoli di abbigliamento, vestiario e accessori di abbigliamento, di qualsiasi genere e tipo, mediante l'impiego di qualsivoglia materia prima o materiale" e, quale oggetto sociale secondario, "compravendita e gestione di beni immobili nonché attività edilizia sia per conto proprio che in conto terzi".

È certamente da escludere che la concessione di garanzie sia ricompresa nell'oggetto sociale di Impatto s.a.s.

Va, tuttavia, osservato che l'inerenza di un atto societario all'oggetto sociale deve intendersi in senso ampio, potendo ritenersi sussistente ogniqualvolta l'atto risulti strumentale, anche in via indiretta, rispetto all'oggetto sociale (c.f.r. Cass. civ. Sez. I Sent., 30/04/2014, n. 9475).

Nel caso di specie, incontestata è la circostanza relativa all'esistenza di un "gruppo orizzontale" tra la società attrice e la [REDACTED] s.r.l. (c.f.r. pag. 1 atto di citazione parte



attrice). Non vi è dubbio che l'esistenza di un gruppo di società consente a queste ultime di compiere atti ulteriori, anche eccedenti l'oggetto sociale, purché funzionali alla realizzazione indiretta dell'attività sociale. Ciò è stato affermato da Cass. civ. Sez. I, 15/06/2000, n. 8159, secondo cui *"in tema di "gruppi" di società collegate tra loro in senso economico e dirigenziale (ma non anche sotto il profilo giuridico), la validità di atti (nella specie, fideiussione) compiuti dall'organo amministrativo di una di esse in favore di altra ad essa collegata è condizionata all'esistenza di un interesse economicamente e giuridicamente apprezzabile in capo alla società agente, non potendosi, per converso, predicare la legittimità di atti che, favorendo le società collegate, non rivestano alcun interesse, fuoriescano completamente dall'oggetto sociale, o addirittura pregiudichino la società operante"*.

È pertanto necessario che le garanzie concesse ad altra società facente parte del gruppo, oltre ad avvantaggiare la stessa, rechino, un beneficio, sia pur indiretto, alla società concedente, avendo riguardo al suo oggetto sociale.

Nel caso di specie, l'esistenza di un siffatto beneficio indiretto si ricava dai



[REDACTED]

rapporti intercorrenti tra le due società: [REDACTED]  
s.a.s, oltre a far parte, insieme alla [REDACTED]  
s.r.l. di un unico gruppo societario, e a  
condividere con la stessa la medesima compagine  
sociale, riscuoteva canoni di locazione da  
quest'ultima; infatti la società garantita  
svolgeva la propria attività imprenditoriale  
presso locali di proprietà della società odierna  
attrice. Ciò emerge da una delibera del 23.7.2003  
il cui contenuto viene allegato da parte convenuta  
sin dalla comparsa di costituzione. In tale  
documento si legge *"tale rapporto consiste nella  
riscossione degli affitti, concernenti la  
struttura produttiva, nella quale [REDACTED] s.p.a.  
opera"*.

Irrilevante è il disconoscimento formale  
operato da parte attrice con la terza memoria ex  
art. 183 comma III c.p.c. (prima successiva alla  
produzione della delibera) sia da un punto di  
vista formale che sostanziale: formale in quanto  
il disconoscimento viene operato dalla società e  
non dai soci persone fisiche che hanno  
sottoscritto il documento; sostanziale perché  
parte attrice non ha puntualmente contestato la  
non veridicità di quanto indicato in tale  
documento; a tale ultimo riguardo non puntuale e  
specifico deve ritenersi la generica contestazione  
volta a negare la riscossione di canoni e più in



generale il rapporto di locazione; circostanze -  
quelle dell'assenza del rapporto di  
locazione/affitto e della conseguente non  
riscossione dei canoni - che la società attrice  
poteva dapprima più compiutamente allegare e poi  
agevolmente dimostrare (anche nell'ottica del  
principio della vicinanza della prova), affermando  
e provando che non erano di sua proprietà i locali  
dove esercitava l'attività commerciale la società  
garantita, ovvero altro titolo diverso dalla  
locazione/affitto in forza del quale tali locali  
erano da tale ultima società goduti. Tanto più che  
- tenuto conto dell'appartenenza delle società ad  
un medesimo gruppo orizzontale con identità di  
compagine societaria - la situazione allegata  
dalla Banca ed emergente dal predetto documento  
risulta assolutamente verosimile, corrispondendo  
ad un interesse dell'imprenditore comunemente  
perseguito la separazione giuridica della  
titolarità dell'esercizio dell'attività  
commerciale dalla proprietà degli immobili presso  
i quali tale attività viene esercitata.  
Circostanza questa che confermerebbe la  
sussistenza - rappresentata da parte attrice sin  
dall'atto di citazione (pp. 1 e 2) - di un gruppo  
orizzontale di società, definito dalla stessa  
parte attrice come la presenza di "più imprese  
(che) svolgono un'attività coordinata e



[REDACTED]

*interdipendente in base all'indirizzo unitario derivante dall'identità dei loro amministratori, dirigenti e soci".*

È evidente, pertanto, il beneficio che la società attrice, in quanto locatrice di immobili, poteva ricavare, sia pur in via indiretta, dalla concessione di garanzie in favore della [REDACTED] s.r.l., conduttrice. Al riguardo, giova richiamare *Cass. civ. Sez. I Sent., 30/10/2014, n. 23085*, che, sia pur con riferimento alle società di capitali, ha affermato che *"il rilascio di fideiussione in favore del conduttore di immobili appartenenti ad una società avente per oggetto la gestione di immobili, rientra, indirettamente, in tale oggetto e, dunque, nei poteri rappresentativi degli amministratori, ai sensi dell'art. 2384 cod. civ., nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla riforma del diritto societario di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, potendosi astrattamente configurare un interesse del locatore a sostenere economicamente il conduttore, in vista del mantenimento della locazione e del corrispondente reddito"*.

Non si configura dunque alcun travalicamento dei poteri di rappresentanza dell'amministratore ai sensi dell'art. 2298 c.c., non essendo le garanzie prestate dalla società attrice estranee all'oggetto sociale della medesima.



Va disattesa, pertanto, la censura di nullità/inefficacia delle stesse per difetto di potere rappresentativo ai sensi dell'art. 1398 c.c.

Venendo alla seconda censura sollevata da parte attrice, relativa all'annullabilità per conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 1394 c.c., delle garanzie prestate dall'amministratore di [ ] s.a.s, anch'essa va disattesa.

L'azione di annullamento, infatti, risulta prescritta ai sensi dell'art. 1442 c.c. Va, infatti, rilevato che l'atto di citazione è stato notificato in data 12.06.2018, a fronte di fideiussioni rilasciate nel 2003, nel 2006, nel 2008 e nel 2009 (c.f.r. doc. 3,4,5 e 6 atto di citazione parte attrice), e modificate in data 18.12.2012 (c.f.r. doc. 7,8,9 e 10 atto di citazione parte attrice). Pertanto, anche considerando, quale *dies a quo* del termine di prescrizione, quello di stipula dei negozi modificativi, il termine quinquennale previsto dall'art. 1442 c.c., decorrente dalla conclusione del contratto, risulterebbe decorso.

L'eccezione di prescrizione proposta da parte convenuta va pertanto accolta. Al riguardo va aggiunto che alcun rilievo nel caso di specie può essere dato a quanto previsto all'art. 1442 ultimo comma c.c. (*"l'annullabilità può essere opposta*



dalla parte convenuta per l'esecuzione del contratto, anche se è prescritta l'azione per farla valere"), atteso che alcuna domanda riconvenzionale di condanna è stata proposta da parte convenuta nei confronti di della società attrice.

Infine, in comparsa conclusionale parte attrice afferma che - con riferimento alla propria domanda di accertamento negativo del diritto di garanzia vantato dalla società convenuta nei suoi confronti - quest'ultima non ha soddisfatto l'onere probatorio sulla stessa gravante. Tale eccezione non è fondata, atteso che parte attrice ha spiegato domande di nullità e/o annullamento dei titoli dedotti in giudizio, risultando l'inesistenza dell'obbligo di garanzia come diretta conseguenza ("conseguentemente" si legge nelle conclusioni attoree) dell'accoglimento delle medesime domande; sicché, come anche visto sopra, l'onere probatorio ricade per intero sulla medesima parte attrice.

Alla luce delle superiori considerazioni la domanda attorea va rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo.

**P.Q.M.**



[REDACTED]

Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio rubricato al R.G. 3941/2018, sulla domanda proposta da [REDACTED] di [REDACTED] & C. s.a.s. contro [REDACTED] di Banche [REDACTED] s.p.a., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

- rigetta le domande proposte da parte attrice;
- condanna [REDACTED] s.a.s. a corrispondere a parte convenuta, a titolo di rimborso delle spese di giudizio, [REDACTED] per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.

Ancona, il 27.7.2020.

Il Giudice  
dott. Andrea Ausili  
(atto sottoscritto digitalmente)

Provvedimento redatto con la collaborazione del  
MOT Dott.ssa Giuliana Bartolomei.

